



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Si
2. AIMAR Marco	Vice Sindaco	Si
3. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Si
4. BAROVERO Silvano	Consigliere	Si
5. BALANGERO Alex	Consigliere	Si
6. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Si
7. FERRERO Roberto	Consigliere	Giust.
8. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Si
9. MONDINO Giancarlo	Consigliere	Si
10. CANELLI Antonio	Consigliere	Giust.
11. RIBOTTA Andrea	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. MELLANO Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto il comma 703 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il comma 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, che in breve prevede:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visti i commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con il medesimo Regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie nei seguenti casi:

• TARI

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), la quale modifica ed integra la normativa relativa alla IUC.

Visto di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2014.

Considerato che si rende necessario rivederne il contenuto per adeguarlo alla normativa così come introdotta dalla legge 208/2015.

Vista la bozza del Regolamento IUC con le dovute integrazioni e modifiche, predisposta dal Servizio Tributi, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi, art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti n. 7 favorevoli, n. zero contrari, n. 2 astenuti (Mondino Giancarlo e Ribotta Andrea), palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1° - Di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Envie, a far data dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2° - Di prendere atto delle modifiche normative introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

- 3° - Di integrare e modificare di conseguenza il Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU TARI e TASI, già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2014, come risulta dall'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – **Allegato A)**.
- 4° - Di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC”, composto da n. 73 articoli, così come integrato e modificato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale – **Allegato B)**.
- 5° - Di dare atto che le integrazioni e le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2016, ove non diversamente specificato.
- 6° - Di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- 7° - Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

RELAZIONE di PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal **03/05/2016** al **18/05/2016** ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

OPPOSIZIONI:-.....

Envie, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Servizio Tributi	Favorevole	28/04/2016	CARDETTI Michelangelo

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 69/2009 e ss.mm.ii.)

E' divenuta esecutiva in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Luisa SILVESTRI

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC)

Art. 1 - Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Dopo le parole “Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile,” sono inserite le seguenti:

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 24 - Base imponibile

Alla fine del comma 5 sono inserite le seguenti parole:

per i fini di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

Al comma 7, prima della lettera a), è aggiunta al seguente lettera:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Art. 25 - Riduzioni per i terreni agricoli

L'articolo 25 è **abrogato** a decorrere dal 01/01/2016

Art. 27 - Assimilazioni all'abitazione principale

Al comma 1, primo paragrafo, dopo le parole “Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale e pertanto alle stesse assimilate, le seguenti unità immobiliari” sono aggiunte le seguenti:

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Al comma 1, lettera a), dopo le parole “l'unità immobiliare” sono aggiunte le seguenti:

“, già abitazione principale,”

Al comma 1, alla fine della lettera a), sono inserite le seguenti parole:

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Al comma 1, la lettera b) recante “l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o utilizzata da soggetti appartenenti ad altro nucleo familiare;” è sostituita dalla seguente:

b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Al comma 1, in fondo alla lettera c), sono inserite le seguenti parole:

, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Al comma 2, le ultime parole “il termine di legge per il versamento dell’imposta.” sono sostituite dalle seguenti:

i termini di cui sopra.

Art. 28 – Esenzioni

La lettera g) recante “gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1 - lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 - lettera a) L. 20 maggio 1985, n. 222;” è sostituita dalla seguente:

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

la lettera h) recante “h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011;” è sostituita dalla seguente:

h) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere:

j) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dall'anno 2016 si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

k) l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, come meglio definite all’articolo 20, lettera a) e b) del presente regolamento, nonché quelle assimilate ai sensi dell’articolo 27, ad eccezione delle unità immobiliari che risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dall’organo competente e la detrazione di cui all’articolo 26 del presente regolamento.

Art. 31 – Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.

L’articolo 31 viene così ridenominato “**Art. 31 – Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado.**”

Art. 31 – Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

5. Rimane ferma la riduzione della base imponibile di cui all'articolo 24, comma 7, lettera 0a) del presente regolamento, qualora applicabile.

Art.32 - Modalità di presentazione delle comunicazioni.

Al comma 1, lettera e), le parole "la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione che dà diritto all'applicazione dell'assimilazione/agevolazione;" sono sostituite dalle seguenti:

i termini di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

TITOLO III –TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 36 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione del tributo per i servizi indivisibili

Al comma 2, le parole " , ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli." Sono sostituite dalle seguenti:

e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 38 - Soggetti passivi

Al comma 1, primo capoverso, alle parole "La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo" è aggiunto:

36

Al comma 5, dopo le parole "L'occupante o il detentore versano la TASI, nella misura stabilita del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo" sono inserite le seguenti:

con l'esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

e dopo le parole "la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare." È aggiunto il seguente capoverso:

Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune.

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 65 - Riduzioni per le utenze domestiche

Al comma 3, le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti:

cinquanta per cento